



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.2667/2001 proposto da Bernabei Silvio, nella qualità
di amministratore unico della Bernabei Liquori s.r.l. rappresentato e difeso
dall'Avv. Mario Iacoianni ed elettivamente domiciliato in Roma – Via
Camerata Picena n.379 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Saladino;

contro

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, non costituita;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione
1^a n.685 del 29.1.2001, con la quale è stato dichiarato improcedibile per
sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso proposto dalla Bernabei Liquori
S.r.l. ai sensi dell'art.25 della Legge n.241/1990;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla Camera di Consiglio del 30 marzo 2001 relatore il Consigliere
Calogero Piscitello. Nessuno è comparso per le parti;

N.

Reg.Dec .

N. 2667 Reg.Ric.

ANNO 2001

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso in appello notificato in data 16.2.2001 il Sig. Bernabei Silvio, nella qualità di amministratore unico della Bernabei Liquori s.r.l. con sede in Roma – Via San Francesco a Ripa n.48, impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso proposto ai sensi dell'art.25 della Legge n.241 del 7.8.1990 contro l'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto che si sarebbe formato sulla richiesta di accesso alla documentazione suddetta il 19.10.2000.

Dopo aver ricordato le vicende che avevano determinato la richiesta di accesso alla documentazione, sostenendo che l'Autorità Garante, nelle more del procedimento, aveva accolto solo parzialmente la richiesta di accesso alla documentazione (in quanto dalle copie esibite e consegnate alla ricorrente erano stati cancellati i nominativi dei due denunciati che avevano dato origine alle indagini dell'Autorità e delle ditte da essi menzionate nonché i nominativi dei graduati della G.d.F. che avevano proceduto agli accertamenti ed alla raccolta degli esposti), l'appellante censura la pronuncia di improcedibilità emessa dal T.A.R. deducendo i seguenti motivi:

- 1) Violazione ed errata interpretazione della norma dettata dall'art.25 della legge 241/90.

La motivazione della sentenza appellata (che sottolinea, da un lato, l'avvenuta archiviazione dell'indagine preistruttoria e, dall'altro, la mancata

specificazione dei motivi sui quali si sarebbe fondato l'interesse all'accesso) sarebbe in contrasto, secondo l'appellante, con la natura del diritto all'accesso ai documenti amministrativi (che prescinderebbe dalla fondatezza degli interessi che il cittadino intende tutelare).

2) Erroneità dei motivi di improcedibilità del ricorso.

L'incompletezza della documentazione offerta in copia avrebbe reso insoddisfacente il tardivo adempimento, non essendo giustificata la cancellatura di alcune parti dei documenti dall'esigenza di riservatezza accampata dall'Amministrazione.

3) Erroneità del richiamo all'art.8 del D.P.R. 27.6.1992 n.352.

Non sarebbe giustificata la cancellatura dei motivi nella documentazione consegnata dall'Autorità perché la norma richiamata si riferisce ai rapporti informativi degli organi interni di polizia giudiziaria, mentre nel caso in questione si tratterebbe non di informazioni riservate ma di formali contestazioni della G.d.F. con richiesta formale di apertura di un procedimento per abuso di posizione dominante e di esposti denunce (per le quali la richiesta di tenere segreto il nome dei denunciati sarebbe avvenuta ad oltre quattro mesi dalla presentazione dietro suggerimento della stessa Autorità).

Alla Camera di Consiglio del 30 aprile 2001, l'appellante ha ulteriormente illustrato le censure proposte insistendo per l'accoglimento del gravame.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente-appellante, la

motivazione della pronuncia di improcedibilità del ricorso di primo grado, in considerazione del sopravvenuto adempimento, da parte dell'intimata Autorità Garante della concorrenza e del mercato, dell'obbligo di produzione della documentazione richiesta dall'interessato (nonostante l'asserita incompletezza di tale documentazione), appare sufficiente a giustificare il convincimento del giudicante. Tale motivazione, infatti, è incentrata, da un lato, sull'archiviazione dell'indagine preistruttoria già avviata nei confronti del ricorrente e, dall'altro, sulla mancata specificazione, da parte di quest'ultimo, dei motivi sui quali si sarebbe fondato l'interesse all'accesso.

L'asserita persistenza dell'interesse del ricorrente a conoscere nella sua integrità la documentazione esibitagli dall'Amministrazione non trova, in presenza delle due circostanze sopra evidenziate, alcuna convincente e plausibile giustificazione, dovendo invece, condividersi l'affermazione del T.A.R. secondo cui «l'interesse posto a base dell'originaria domanda di accesso ha trovato...specifica soddisfazione».

Quanto all'insistenza del ricorrente-appellante nell'affermazione di un suo residuale interesse (suscettibile di tutela nelle sedi competenti) rivolto a conoscere i nominativi dei soggetti, cancellati nella copia della documentazione esibita, autori degli esposti che avevano originato le indagini dell'Autorità, non può ritenersi che tale interesse abbia in questa sede specifica rilevanza e sia meritevole di tutela prevalente rispetto all'interesse alla riservatezza segnalato dall'Amministrazione e dal giudice di primo grado.

Va ricordato, infine, che a seguito dell'entrata in vigore della legge

31 dicembre 1996 n.675, nel caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali relativi a terzi posseduti da una P.A., il diritto alla difesa prevale su quello alla riservatezza solo se una disposizione di legge espressamente consenta al soggetto pubblico di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta (cfr. Cons. Stato 26 gennaio 1999 n.59).

Per le considerazioni sopra esposte il ricorso in appello in esame deve essere rigettato con la conseguente conferma della sentenza appellata.

Non vi è luogo ad emettere alcuna pronuncia in ordine alle spese della presente fase del giudizio, attesa la mancata costituzione dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta il ricorso in appello in epigrafe. Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 30 marzo 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Giorgio GIOVANNINI | Presidente |
| Calogero PISCITELLO | Consigliere Est. |
| Paolo NUMERICO | Consigliere |
| Luigi MARUOTTI | Consigliere |
| Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI | Consigliere |

Presidente

Consigliere

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria